



## STU Reggiane Spa

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - [stureggiane@legalmail.it](mailto:stureggiane@legalmail.it)

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351



**ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE  
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - <http://www.comune.re.it/gare> -  
tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

---

### GARA EUROPEA

mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 18" quale componente del "*Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività*" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "*PRU\_IP - 1a*" dell'"*Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane*" in Reggio nell'Emilia.

CIG 6805236267

CUP J89J14000840008

CUP J89J14000850007

(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)

## **CHIARIMENTO 2**

Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente, facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.

><

### **Quesito 9**

*"i lavori relativi alla categoria OS6 scorporabile a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguiti direttamente dai concorrenti in possesso di idonea qualificazione nella categoria OG1, senza dover ricorrere al subappalto?"*

### **Risposta al quesito 9**

Trova applicazione l'articolo 12 comma 2 lettera a) del d.l. 47/2014, si ché l'affidatario in possesso delle qualificazioni nella categoria prevalente può eseguire tutte le lavorazioni a qualificazione non obbligatoria (come nel caso di OS6) anche se non in possesso della relativa qualificazione, oppure subappaltare detti lavori, ma esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

><

### **Quesito 10**

*"La scrivente impresa ha già effettuato il sopralluogo per la gara d'appalto indicata in oggetto nella giornata di ieri 3/11/2016, il sopralluogo è stato effettuato dal Sig. xy in qualità di dipendente tecnico munito di procura notarile. (il sig. xy NON era in possesso di deleghe da parte delle altre imprese facenti parte del RTI da costituirsi). È corretto? Il sopralluogo è stato effettuato dalla sola impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi come indicato nel disciplinare di gara."*

### **Risposta al quesito 10**

Il comma 5.4 dell'articolo 1.5 del Disciplinare di Gara recita: *"Per i raggruppamenti temporanei d'impresе, anche se non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentate (o da uno dei soggetti sopraelencati) dell'operatore economico indicato come capogruppo del RTI"*. Ne consegue che devono essere presenti agli atti della Stazione Appaltante una o più

dichiarazioni, sottoscritte dagli interessati, attestanti la volontà di costituire (nel caso di effettiva partecipazione alla gara) un RTI, nominando quale mandatario un determinato operatore economico. Dopodiché, l'operatore economico indicato quale mandatario, potrà eseguire il sopralluogo (anche) tramite un dipendente con procura rilasciata soltanto da esso mandatario, dichiarando che il sopralluogo viene eseguito in tale qualità (mandatario del costituendo RTI tra x, y, z) e non quale operatore economico singolo. Nel caso in cui il pregresso sopralluogo sia stato eseguito in carenza di alcuni degli elementi documentali indicati come necessari, la documentazione dovrà essere regolarizzata con le dichiarazioni dei mandanti del costituendo RTI e con la dichiarazione del mandatario in ordine al fatto che il sopralluogo sia stato eseguito in tale qualità.

><

#### **Quesito 11**

*"In riferimento al punto 9.5 del disciplinare di gara con oggetto "obbligo dell'indicazione di una terna di subappaltatori" si chiede:*

- 1. Bisogna indicare tre subappaltatori per ogni categoria che si intende subappaltare? Oppure è sufficiente indicare da uno a tre subappaltatori per ogni categoria che si intende subappaltare?*
- 2. Il subappaltatore indicato deve essere in possesso della classifica indicata nel bando per la categoria soa corrispondente oppure è sufficiente che sia in possesso della classifica per l'importo che si intende affidare in subappalto? Segue un esempio per essere più chiari: per la cat. OS28 cl. IV prevista dal bando si intende subappaltare una quota dove è sufficiente il possesso della cat. OS28 per la classifica II, si chiede se il subappaltatore indicato deve possedere la classifica IV oppure è sufficiente la classifica II?*
- 3. Secondo quanto indicato dall'art. 105, comma 6, d.lgs n. 50/2016 come segue: "E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizio o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione" confermate che sono escluse dall'indicazione della terna di subappaltatori le lavorazioni rientranti nelle categorie OS18-A e OS30,*

*trattandosi di lavori di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica?*

4. *Bisogna indicare la terna di subappaltatori anche per le categorie a qualificazione non obbligatoria “OS6 – OS7 – OS32” nell’eventualità in cui si intendesse ricorrere al subappalto delle suddette categorie?”.*

## **Risposta al quesito 11**

### **11.1**

Per quanto attiene il punto 1., si richiama quanto evidenziato nella risposta al quesito 7. E' necessario indicare la terna di subappaltatori per ogni categoria che si intende subappaltare, sia che si tratti di subappalto necessario, sia che si tratti di subappalto facoltativo.

### **11.2**

Per quanto attiene il punto 2., un utile argomento ermeneutico si ricava dalla legge delega 28 gennaio 2016 n. 11, ove all'articolo 1, comma 1 lettera rrr) si legge che il legislatore delegato dovrà introdurre "*l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto*". L'obbligatoria indicazione, pertanto, riguarda la tipologia di attività, non la (eventuale) quota di quella attività che l'aggiudicatario intenda subappaltare. Di conseguenza, ciascun operatore economico componente la terna di subappaltatori dovrà essere in possesso della qualificazione per la classifica indicata in Disciplinare in relazione alla relativa categoria (ad esempio, OS6, classifica IV).

### **11.3**

Per quanto attiene il punto 3, non si conferma l'interpretazione prospettata dall'operatore economico richiedente. Nella costruzione sintattica della norma, il soggetto della locuzione principale è rappresentato da "*appalti di lavori, ecc.*", mentre la subordinata è introdotta dalla locuzione "*per i quali*" ("*non sia necessaria una particolare*"). Evidente come la subordinata si riferisca agli "*appalti*" e non alle "*categorie*" (locuzione quest'ultima che è peraltro del tutto assente all'interno del comma 6 dell'articolo 105 del Codice). Di conseguenza, l'esclusione dall'obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori riguarda esclusivamente gli appalti (non le categorie) che, richiedano una "*particolare specializzazione*".

Quest'ultima è locuzione generica che non trova definizione aliunde e per la quale non è previsto alcun intervento di integrazione in forma di soft law, ma questa stazione appaltante ritiene che la stessa non sia in alcun modo riferibile all'appalto in oggetto, afferente la riqualificazione architettonica e funzionale di un immobile. Dovrà pertanto essere indicata la terna di subappaltatori anche per le categorie OS18 e OS30, ovviamente nel caso in cui l'operatore intenda procedere a subappalto.

#### **11.4**

Per quanto attiene il punto 4, si rinvia a quanto già evidenziato ai punti precedenti. Occorre indicare la terna di subappaltatori anche per le categorie a qualificazione non obbligatoria.

Reggio nell'Emilia, 4 novembre 2016

STU Reggiane S.p.a.  
F.to Il Consigliere Delegato  
(Luca Torri)